Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Discariche di Níjar, Hoyo de Miguel e Cueva del Mojón (La Mojonera).

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine previsto i provvedimenti necessari per garantire, con riguardo alle discariche di Níjar, Hoyo de Miguel e Cueva del Mojón (provincia di Almeria), l'applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, nonché dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 maggio 2007, Commissione/Italia

(Causa C-394/05)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Veicoli fuori uso — Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4 — Trasposizione non conforme»

Ricorso per inadempimento — Esame della Corte nel merito — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269, pag. 34).

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che traspone in diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in maniera non conforme a quest'ultima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007, Commissione/Portogallo

(Causa C-43/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Architetti — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli — Necessità di superare una prova di ammissione all'ordine degli architetti»